Invito a presentare proposte (n. IX-2024/02)

«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»

(2023/C 230/11)

Indice

Pagina

A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO ... 149

B. OBIETTIVO DELL'INVITO ... 150

C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO ... 150

D. BILANCIO DISPONIBILE ... 150

E. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ... 150

F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ... 151

F.1 CRITERI DI ESCLUSIONE ... 151

F.2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ... 151

F.3 CRITERI DI SELEZIONE ... 152

F.4 CRITERI DI CONCESSIONE E DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI ... 152

G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL'AUTORITÀ ... 152

H. TERMINI E CONDIZIONI ... 152

I. CALENDARIO ... 153

J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 154

K. ALTRE INFORMAZIONI ... 154

ALLEGATO I — MODULO DI DOMANDA ... 155

ALLEGATO II — MODULO D'IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA ... 156

ALLEGATO III — DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE ... 157

ALLEGATO IV — MODULO PER IL BILANCIO DI PREVISIONE ... 159

ALLEGATO V — DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO AFFILIATO ... 159

A. **INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO**

1. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione».

2. In applicazione dell'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ([1]), e successive modifiche.

3. A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un'entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l'Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo».

4. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

5. Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l'invito»).

6. Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

   a) regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

   b) decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1º luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ([2]) («Decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019»);

   c) regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([3]) («regolamento finanziario»);

   d) regolamento delegato (UE) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ([4]);

   e) regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro ([5]);

([1]) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1., e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.
([2]) GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.
([3]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([4]) GU L 333 del 19.12.2015, pag.50.
([5]) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.

f) regolamento del Parlamento europeo ([6]).

Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta ([7]) di regolamento (rifusione) che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e una proposta ([8]) di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica. La data di adozione di tali atti da parte del Consiglio e del Parlamento europeo non è nota. Tuttavia, l'entrata in vigore di qualsiasi nuovo regolamento può richiedere una rettifica tecnica del presente invito.

B. **OBIETTIVO DELL'INVITO**

7. L'obiettivo del presente invito è invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a carico del bilancio dell'Unione («domande di finanziamento») e a determinare la natura dei costi ammissibili in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014 e dell'articolo 205, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

C. **FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO**

8. La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l'esercizio finanziario che va dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo.

9. La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VIII del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

10. L'importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non supera il 95 % delle spese ammissibili indicate nel bilancio di previsione, né il 95 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

D. **BILANCIO DISPONIBILE**

11. Il finanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2024 a titolo dell'articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 24 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno stabiliti dall'autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l'esercizio 2024.

E. **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO**

12. Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:

a) sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti i documenti giustificativi richiesti;

b) contengono l'accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni, così come dei criteri di esclusione, riportati nell'allegato 1b della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019;

c) contengono una lettera di uno o più rappresentanti legali attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;

d) sono inviate alla Presidente del Parlamento europeo **entro il 30 settembre 2023**, di preferenza in copia digitale o come originale in formato digitale (contenente la firma elettronica qualificata), alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu. I documenti giustificativi (in particolare le tabelle) devono essere presentati in formato modificabile, preferibilmente in Excel.

([6]) Regolamento del Parlamento europeo dell'aprile 2023.
([7]) COM (2021)0734 final, 2021/0375(COD).
([8]) COM (2021)0731 final, 2021/0381(COD).

Qualora sia richiesta una firma, deve trattarsi di una firma manoscritta o di una firma elettronica qualificata (FEQ), quest'ultima in conformità al regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari (eIDAS) ([9]).

Ove le domande siano presentate in modalità elettronica e taluni documenti rechino firme manoscritte, il richiedente conserva ed esibisce gli originali su richiesta dei servizi del Parlamento europeo e li trasmette al seguente indirizzo fisico:

Presidente del Parlamento Europeo

All'attenzione di: Sig. Didier Kléthi, Direttore generale della DG Finanze
ADENAUER 04T003
L-2929 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

13. Qualora, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019, l'ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a trasmettere i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, il richiedente utilizza l'indirizzo fisico di cui alla sezione E, punto 12. Sono accettati anche i documenti elettronici recanti una firma elettronica qualificata, che devono essere inviati alla casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

14. Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte.

F. **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO**

F.1. **Criteri di esclusione**

15. I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

a) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, o all'articolo 141 del regolamento finanziario;

b) siano registrati come esclusi nella banca dati di cui all'articolo 142 del regolamento finanziario;

c) siano soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2. **Criteri di ammissibilità**

16. Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

a) deve essere registrato presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ([10]) («l'Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b) deve essere affiliato a un partito politico europeo che soddisfi tutti i criteri per ottenere un contributo ai partiti politici europei ([11]);

c) deve essere conforme agli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ovvero deve aver presentato il bilancio d'esercizio ([12]), la relazione di revisione esterna e l'elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato.

([9]) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

([10]) Istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

([11]) A norma del titolo XI del regolamento finanziario.

([12]) Salvo laddove il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione, ecc.).

F.3. **Criteri di selezione**

17. A norma dell'articolo 198 del regolamento finanziario, «il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento ("capacità finanziaria"). Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell'atto di base ("capacità operativa").»

F.4. **Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti**

18. In conformità con l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

a) il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra le fondazioni politiche europee beneficiarie;

b) il 90 % sarà ripartito tra le fondazioni politiche europee beneficiarie, in funzione del numero di deputati eletti al Parlamento europeo dei partiti politici europei beneficiari ai quali i richiedenti sono affiliati.

G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL'AUTORITÀ

19. L'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ([13]), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell'Autorità.

20. Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmetterà le domande di finanziamento all'Autorità.

21. In tutte le fasi della procedura di concessione, i richiedenti continuano a essere tenuti, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a fornire, su richiesta dell'ordinatore del Parlamento europeo e dell'Autorità, tutte le informazioni che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro competenza. Ciò può includere, in particolare, documentazione o chiarimenti aggiuntivi a integrazione delle domande di finanziamento, da presentare nel formato specificato dall'Autorità.

H. TERMINI E CONDIZIONI

22. I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l'ordinatore del Parlamento europeo può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.

23. In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l'onere della prova spetta al richiedente.

([13]) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 - Norme generali in materia di controllo:

«1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.»

24. I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell'Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all'allegato 1b della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019 e sono stabiliti nell'accordo di contributo. In applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014, dell'articolo 160, paragrafo 1, e 2, e dell'articolo 205, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il presente invito chiarisce tali termini e condizioni come segue. Le spese che devono essere coperte dal finanziamento concesso nell'ambito del presente invito devono soddisfare i requisiti seguenti:

    a. Politica del personale:

        i. si dovrebbe trovare un equilibrio ragionevole tra le spese totali relative al personale e i costi operativi;

        ii. l'organico è adattato alle esigenze organizzative e operative;

        iii. la decisione in merito all'assunzione e alla retribuzione è presa dagli organi direttivi appropriati, conformemente allo statuto del beneficiario e alle norme interne specifiche, sulla base delle migliori prassi e di principi generali quali la trasparenza, la parità di trattamento e l'assenza di conflitti di interessi;

        iv. i tassi di remunerazione e altri eventuali benefici accessori tengono conto dei tassi medi sul pertinente mercato del lavoro;

    b. Procedure di appalto per contratti di valore superiore a 60 000 EUR per fornitore:

        i. gli inviti scritti a presentare offerte (bando di gara) devono contenere, tra l'altro, criteri di esclusione, criteri di selezione (ad esempio capacità finanziaria e tecnica minima), criteri di aggiudicazione (prezzo e qualità o solo prezzo) e specifiche tecniche (risultati attesi, ecc.) in base ai quali i beneficiari devono valutare le offerte; il bando di gara deve esigere dagli offerenti offerte datate, firmate e comprendenti prezzi unitari (se del caso) e altri documenti giustificativi che consentano di confrontare le offerte;

        ii. il bando di gara deve essere inviato/pubblicato attraverso canali appropriati, al fine di garantire un'adeguata diffusione e la più ampia concorrenza possibile; devono fissare termini ragionevoli (idealmente di almeno 10 giorni) per la presentazione delle domande/offerte ed evitare qualsiasi conflitto di interessi;

        iii. la valutazione delle offerte deve basarsi sui criteri stabiliti nel bando di gara; la relazione di valutazione deve evidenziare i vantaggi comparativi dell'offerta prescelta conformemente a tali criteri; deve essere firmata e datata dal rappresentante o dai rappresentanti del beneficiario nella procedura, evitando situazioni di conflitto di interessi;

        iv. i contratti devono essere firmati e datati da entrambe le parti e contenere le stesse condizioni dell'offerta; la durata può comprendere eventuali proroghe, ma è limitata a un totale di 5 anni;

        v. non si deve ricorrere al frazionamento artificioso dei contratti per eludere le norme sugli appalti;

        vi. il ricorso al subappalto deve essere mantenuto al minimo possibile e gli importi fatturati dal subappaltatore devono rimanere trasparenti.

25. Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo precedente firmando il modulo per la dichiarazione allegato al presente invito.

I. **CALENDARIO**

26. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2023.

27. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte. A seguito di tale decisione, le decisioni individuali firmate dalla Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.

28. Si prevede che i candidati prescelti riceveranno nel gennaio 2024 il progetto di convenzione di sovvenzione da firmare. L'accordo di sovvenzione può essere firmato, su richiesta, con la FEQ. Dopo la firma della convenzione, il versamento del prefinanziamento avviene secondo il calendario stabilito all'articolo I.5.

J. **DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

29. Il Parlamento europeo e l'Autorità pubblicano, anche su Internet, le informazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

30. I dati di carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([14]), nonché conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

31. I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò non pregiudica l'eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell'Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l'Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

32. Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l'accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo o al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, l'interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

33. Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K. ALTRE INFORMAZIONI

34. Eventuali domande in merito al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

35. La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b)6, del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

([14]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

ALLEGATO I

MODULO DI DOMANDA

SOVVENZIONI ([1]) ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

PER L'ESERCIZIO [INSERIRE]

[inserire il nome del richiedente], legalmente rappresentato da [inserire nome del rappresentante/dei rappresentanti], presenta domanda di finanziamento per l'esercizio finanziario 2024 nell'ambito dell'invito n. IX-2024/02 per un importo di [inserire importo] e certifica che la domanda è corredata dei seguenti documenti.

Numero del documento	Documenti da fornire
1.	Lettera di uno o più rappresentanti legali attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente
2.	Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell'organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere ([2])
3.	Prova della registrazione da parte dell'Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell'Autorità o nella Gazzetta ufficiale)
4.	Programma di lavoro
5.	Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il più recente bilancio d'esercizio sottoposto ad audit e redatto da un esperto contabile professionista
6.	Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario)
7.	Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione
8.	Bilancio di previsione (in pareggio)
9.	Dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato

Data e luogo: Firma/e

([1]) La categoria del finanziamento è la sovvenzione di funzionamento, a norma del titolo VIII del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

([2]) Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.

ALLEGATO II

MODULO D'IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

ENTITÀ GIURIDICA — IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA
SOCIETÀ PRIVATA

Titolo / FORMA GIURIDICA

DENOMINAZIONE/I

ACRONIMO

INDIRIZZO Via

Numero Codice postale

Località / Città Paese

Numero partita IVA

LUOGO DI REGISTRAZIONE

/ /

TELEFONO FAX

E-MAIL

Occorre allegare copia di alcuni documenti ufficiali comprovanti la denominazione dell'entità giuridica, l'indirizzo di registrazione, il numero di partita IVA e il numero di registro presso le autorità nazionali.

INTESTAZIONE DEL CONTO

DENOMINAZIONE DEL CONTO
(Denominazione utilizzata per aprire il conto)

INDIRIZZO Via

Numero Codice postale

Località /Città Paese

BANCA

IBAN
(Obbligatorio. se nel paese in cui la banca ha sede esiste il codice IBAN)

CODICE SWIFT (BIC) VALUTA

CONTO BANCARIO
(Formato nazionale)

NOME DELLA BANCA

INDIRIZZO Via

Numero Codice postale

Località /Città Paese

TIMBRO DELLA BANCA + FIRMA DEL SUO RAPPRESENTANTE * :	DATA + FIRMA DEL TITOLARE DEL CONTO (Obbligatorie)

* È preferibile allegare copia di un estratto conto bancario recente. Si noti che l'estratto conto bancario deve riportare tutte le informazioni richieste sopra nei riquadri "INTESTAZIONE DEL CONTO BANCARIO" e "BANCA". In tal caso, il timbro della banca e la firma del suo rappresentante non sono necessari. La firma del titolare del conto è obbligatoria in ogni caso.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il/I sottoscritto/i, rappresentante/i legale/i di [inserire il nome del richiedente], dichiara/dichiarano:

— di aver letto e di accettare le condizioni previste nell'invito IX-2024/02 nonché i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di convenzione di sovvenzione;

— che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario») ([1]),

— che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ([2]) del Parlamento europeo e del Consiglio,

— che il richiedente si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e della decisione n. 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

— che il richiedente non avvia un rapporto contrattuale con entità (compresi i loro subappaltatori) che non rispettano le disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4;

— che l'organizzazione richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la convenzione di sovvenzione,

— che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma/e autorizzata/e

Nome/i e funzione/i Luogo/Data Firma/e

([1]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([2]) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

ALLEGATO IV

MODULO PER IL BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE				
			2024 Bilanci	2024 Effettiv
A. COSTI AMMISSIBILI	**A.1.**	**Costi di personale**	**0,00**	**0,00**
	A.1.1.	Stipendi ed equivalenti [1]		
	A.1.2.	Oneri sociali		
	A.1.3.	Formazione professionale		
	A.1.4.	Spese di missione del personale		
	A.1.5.	Altre spese di personale		
	A.2.	**Spese d'infrastruttura e di gestione**	**0,00**	**0,00**
	A.2.1.	Affitti, oneri e spese di manutenzione		
	A.2.2.	Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature		
	A.2.3.	Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili		
	A.2.4.	Cancelleria e forniture per ufficio		
	A.2.5.	Affrancatura e telecomunicazioni		
	A.2.6.	Spese di stampa, traduzione e riproduzione		
	A.2.7.	Altre spese d'infrastruttura		
	A.3.	**Spese amministrative**	**0,00**	**0,00**
	A.3.1.	Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)		
	A.3.2.	Spese per studi e ricerche		
	A.3.3.	Spese legali		
	A.3.4.	Spese di contabilità e di revisione contabile		
	A.3.5.	Spese amministrative varie		
	A.3.6.	Sostegno a favore di terzi		
	A.4.	**Riunioni e spese di rappresentanza**	**0,00**	**0,00**
	A.4.1.	Spese per riunioni		
	A.4.2.	Partecipazione a seminari e conferenze		
	A.4.3.	Spese di rappresentanza		
	A.4.4.	Spese per inviti		
	A.4.5.	Altre spese per riunioni		
	A.5.	**Spese d'informazione e pubblicazione**	**0,00**	**0,00**
	A.5.1.	Spese per pubblicazioni		
	A.5.2.	Creazione e gestione di siti Internet e social media		
	A.5.3.	Spese di pubblicità		
	A.5.4.	Materiale di comunicazione (gadget)		
	A.5.5.	Seminari e mostre		
	A.5.6.	Altre spese d'informazione		
	A.6.	**Assegnazione all'"Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell'esercizio N+1"**		
		TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI	**0,00**	**0,00**
B. SPESE NON AMMISSIBILI	**B.1.**	**Dotazioni ad altri accantonamenti**		
	B.2.	**Oneri finanziari**		
	B.3.	**Perdite di cambio**		
	B.4.	**Crediti dubbi**		
	B.5.	**Altri (da specificare)**		
	B.6.	**Conferimenti in natura**		
		TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI	**0,00**	**0,00**
C.	**TOTALE DELLE SPESE**		**0,00**	**0,00**

ENTRATE				
			2024 Bilancio	2024 Effettiv
D. Finanziamenti del PE	**D.1.**	**Finanziamento del Parlamento europeo**	**0,00**	**0,00**
	D.1.1.	Dissoluzione dell'accantonamento da N-1 per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell'esercizio N		
	D.1.2.	Finanziamento del Parlamento europeo richiesto (provvisorio) / concesso (effettivo) per l'esercizio N		
E. RISORSE PROPRIE	**E.1.**	**Contributi dei membri**	**0,00**	**0,00**
	E.1.1.	delle organizzazioni membri		
	E.1.2.	dei singoli membri		
	E.2.	**Donazioni**	**0,00**	**0,00**
		(specificare)		
	E.3.	**Altre risorse proprie**	**0,00**	**0,00**
		(specificare)		
	E.4.	**Interessi generati da prefinanziamenti**		
	E.5.	**Conferimenti in natura**		
		TOTALE RISORSE PROPRIE	**0,00**	**0,00**
F.	**TOTALE DELLE ENTRATE**		**0,00**	**0,00**

G.	**FINANZIAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO UTILIZZATO PER COPRIRE IL 95 % DELLE SPESE AMMISSIBILI NELL'ESERCIZIO N**	**0,00**	**0,00**
H.	**PROFITTI/PERDITE (se provvisorio: mostra il saldo, se effettivo: mostra eccedenza di risorse proprie)**	**0,00**	**0,00**
I.	**DOTAZIONE DI RISORSE PROPRIE AL CONTO DI RISERVA**		
J.	**CONTO PROFITTI E PERDITE PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ ALLA NORMA DELL'ASSENZA DI PROFITTO (H-I)**	**0,00**	**0,00**

[1] Ad esempio compensi, costi del personale di ruolo con contratto di prestazione di servizi, compensi onorari del personale di ruolo (organi di governo)...

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO AFFILIATO

Il/I sottoscritto/i, rappresentante/i legale/i di [inserire il nome del partito], dichiara/dichiarano che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome del richiedente] per l'esercizio 2021 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito politico europeo affiliato].

Firma/e autorizzata/e

Nome/i e funzione/i	Luogo/Data	Firma/e